

Sentenza n. 355/2016 pubbl. il 30/06/2016

RG n. 333/2014

Repert. n. 897/2016 del 30/06/2016

N. R.G. 333/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA

SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 333/2014

tra

Oggi **30 giugno 2016** ad ore **11.58** innanzi al \_\_\_\_\_ sono comparsi:

personalmente e in sost. dell' \_\_\_\_\_

Per \_\_\_\_\_ P.A. l' \_\_\_\_\_

Il Giudice invita le parti a proseguire nella discussione della causa ferme le già precisate conclusioni.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice \_\_\_\_\_





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA  
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. \_\_\_\_\_ ha pronunciato *ex art. 281 sexies*  
c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 333/2014 promossa da:

\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ con il patrocinio dell' \_\_\_\_\_  
elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_ presso il difensore \_\_\_\_\_

ATTORE

contro

\_\_\_\_\_, (C.F. \_\_\_\_\_ con il patrocinio dell' \_\_\_\_\_ e  
elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_ presso il  
difensore \_\_\_\_\_

CONVENUTO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come in atti.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione depositato il 30.1.2014 \_\_\_\_\_ ha proposto appello verso la  
sentenza del Giudice di Pace n. 897/13 con la quale era stata confermata l'ordinanza di ingiunzione  
dell'11.6.12 emessa nei suoi confronti per l'importo di Euro 1629,68 \_\_\_\_\_ a titolo di  
pagamento del servizio di igiene ambientale con riferimento agli immobili siti i \_\_\_\_\_



L'appellante ribadendo in questa fase le difese già svolte in primo grado, ha censurato la sentenza impugnata in relazione, sinteticamente, ai seguenti punti:

- mancata individuazione, da parte del giudice di pace, del soggetto munito di giurisdizione vertendosi, nel caso di specie, in materia di tributi;
- omessa valutazione, da parte del giudice di pace, dell'incostituzionalità della ingiunzione in esame per contrasto con l'art. 23 Cost. a mente del quale *"nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non per legge"*;
- omessa valutazione dell'invalidità dell'ordinanza opposta la quale non indica i tempi e i soggetti nei confronti dei quali proporre opposizione; "sanziona" un immobile privo del servizio di fognatura e scarico delle acque reflue; applica illegittimamente l'IVA su un tributo di fatto imponendo una "tassa su un'altra tassa";
- omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di "litisconsorti necessari": gli enti impositori (Comune [redacted]) e gli altri comproprietari degli immobile cui l'ingiunzione si riferisce.

Si è costituita in giudizio [redacted] la quale ha eccepito, in rito, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. nonché quella delle domande e delle eccezioni nuove ex art. 345 c.p.c. consistenti, nella specie, in difese fatte valere tardivamente in primo grado; nel merito, l'infondatezza dell'appello. Ha chiesto quindi la conferma della sentenza impugnata.

Le eccezioni di rito sollevate da parte convenuta non meritano accoglimento. Come prescritto dalla nuova versione dell'art. 342 c.p. , l'appellante ha censurato la sentenza, seppure con modalità non particolarmente schematiche, per non aver preso in considerazioni profili di invalidità dell'ordinanza di ingiunzione individuando di volta in volta le singole disposizioni di legge che sarebbero, a suo dire, state violate; con ciò lasciando conseguentemente intendere le modifiche richieste in relazione alla decisione impugnata al fine di ottenerne la totale riforma. Né le eccezioni nuove possono ritenersi, nel caso di specie, vietate nel senso voluto dall'art. 345 c.p.c. posto che sono state comunque proposte in primo grado entro la prima udienza di cui all'art. 320 c.p.c. (la quale costituisce "barriera preclusiva" nel giudizio innanzi al giudice di pace) e che, con riferimento alle eccezioni di giurisdizione e incostituzionalità, le stesse sono proponibili in ogni stato e grado nonché rilevabili di ufficio.

Quanto ai motivi di impugnazione, si osserva quanto segue.

Con riferimento alla giurisdizione, il Giudice di Pace ha ritenuto che la stessa, in materia di tariffa d'igiene ambientale (TIA), spetti al giudice ordinario sulla base di quanto disposto dal d.l. 78/2010 art. 14, comma 33 che devolve all'A.G.O. le controversie inerenti la TIA di cui al d.lgs. 152/06 (c.d. TIA 2); tale disposizione è stata estesa, con circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3



dell'11.10.10, anche alle controversie inerenti la tariffa prevista dal d.lgs. 22/97 (c.d. TIA 1) per identità sostanziale tra le due tariffe.

Al riguardo è opportuno precisare sin da subito che il presente giudizio riguarda solo la TIA1 ("Tariffa di Igiene Ambientale") introdotta dal Decreto Ronchi (d.lgs. 22 del 1997), poi sostituita dalla cd. TIA2 ("Tariffa Integrata Ambientale") introdotta invece dal Codice dell'Ambiente dato con d.p.r. 152 del 2006 in vigore dal 23.4.2006 e fino al 31.12.2012 quando è stata sostituita di fatto dalla c.d. "TARES". L'ingiunzione di pagamento riguarda infatti il servizio di igiene ambientale per il periodo dall'1.1.2005 al 31.12.11 per l'immobile sito , per il periodo dal 16.10.08 al 30.6.12 per l'immobile sito .. a

Il citato art. 14 comma 33 del d.l. 78/2010 era stato emanato in un contesto di incertezza giurisprudenziale in punto di giurisdizione. La Corte Costituzionale con sentenza n. 238/2009 (e, poi, con ordinanza 64/2010) aveva infatti affermato la natura di "tributo" della TIA 1 con conseguente attribuzione delle relative controversie alla cognizione delle commissioni tributarie. Ciò considerando che la natura tributaria della TIA discenderebbe, a prescindere dal *nomen iuris*, dalla doverosità della prestazione, dalla mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e dal collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa .

Anche successive e autorevoli pronunce della Corte di Cassazione, adite in sede di regolamento di giurisdizione, hanno affermato la natura tributaria della Tariffa di igiene ambientale (v., tra le più recenti SSUU ord. N. 23114/15) con ciò discostandosi da un precedente orientamento della Corte di Cassazione secondo cui alla TIA 1 e alla TIA 2 *"non può infatti riconoscersi natura tributaria, configurandosi essa come corrispettivo per il servizio reso, alla stregua di una pluralità di elementi, quali la sua commisurazione ai costi del servizio, l'assenza di norme riguardanti l'accertamento, il contenzioso e la riscossione, l'assoggettamento del relativo importo ad IVA e l'affidamento della riscossione al soggetto incaricato del servizio, il quale opera come impresa esercente una vera e propria attività commerciale, senza che sia individuabile un atto impositivo suscettibile di impugnazione"* (v. SSUU., ord. N. 13894/2009).

La natura imprenditoriale del servizio reso (e la conseguente esclusione della tariffa di igiene ambientale dal novero dei "tributi") è stata riconosciuta anche da alcune pronunce di merito. Ci si riferisce in particolare alla sentenza del Tribunale 5.1.13 la quale pur non riguardando specificatamente la giurisdizione, ma l'applicazione dell'IVA alla TIA 1 afferma *"pur se taluni momenti dell'accertamento e della riscossione della TIA1 partecipano di procedure tipiche dell'imposizione tributaria, non per questo la gestione dei rifiuti cessa di essere un'attività che potrebbe essere tranquillamente svolta in regime assolutamente privatistico per le sue caratteristiche*



*“ontologiche”. Infatti ci si trova sostanzialmente di fronte ad un appalto di servizi imposto al privato proprietario per ragioni di igiene e sanità urbana e svolto da imprenditore monopolista, e non certo di fronte a manifestazioni di funzioni pubbliche espressione di diretta sovranità statale o degli enti pubblici”.*

Si ritiene di condividere tale orientamento, tanto più alla luce del dato normativo (il citato art. 14 comma 33 della l. 78/2010 ) che afferma la natura non tributaria della TIA 2 devolvendone le relative controversie alla giurisdizione ordinaria.

Né merita accoglimento il motivo inerente l'omessa valutazione in primo grado dell'incostituzionalità, per contrasto con l'art. 23 Cost., dell'ingiunzione in oggetto. L'art. 23 Cost. richiede infatti che ogni prestazione patrimoniale sia imposta in base alla legge. Nel nostro caso le fonti dell'imposizione si ravvisano nella citata normativa di rango primario (d.lgs 22/97 e d.lgs. 152/2006). Anche l'assoggettabilità a IVA della tariffa in questione trova la sua fonte in una norma di rango primario ossia nella voce numero 127 sexiesdecies della tabella A allegata al decreto Iva, nel testo introdotto con decreto legge n. 557 del 1993 (convertito con la L. 26.2.1994 n. 133) nel d.p.r. 633/72 secondo cui sono soggette a IVA le *“prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali nonché sulle prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione”*.

Alla luce di quanto appena detto, emerge l'infondatezza del motivo inerente l'illegittimità dell'ordinanza per aver applicato l'IVA.

Anche gli altri motivi di appello non meritano accoglimento per le ragioni che seguono.

Il d.lgs. 22/97 prevede che la tariffa debba essere pagata da *“chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale”*.

Dicitura simile si rinviene nell'art. 238 del d.lgs. 152/2006 (regolante la TIA 2) secondo cui *“Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa”*.

Di fatto, l'appellante non ha contestato di occupare/condurre/possedere o detenere gli immobili in oggetto limitandosi a riferire di essere comproprietario dei medesimi insieme ad altri soggetti; ha chiesto quindi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condebitori in solido. L'art. 1292 c.c. consente tuttavia al creditore di richiedere l'intera prestazione a uno soltanto dei condebitori il quale avrà semmai poi diritto di regresso verso gli altri.

Né si pone un problema di integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti Comuni nei quali sono posti gli immobili posto che, come evidenziato da parte convenuta, e rilevato anche dal primo



giudice, la gestione del servizio di igiene urbana dei Comuni

stata attribuita

da enti rappresentativi dei medesimi prima a. fusa per incorporazione

e poi a

(v. prodd. 23, 24 e 25 della convenuta, fascicolo primo grado).

L'ordinanza di ingiunzione non può poi essere ritenuta invalida per errata indicazione dei tempi e dell'autorità innanzi alla quale proporre la relativa impugnazione. Sono infatti indicate in via alternativa (probabilmente per la consapevolezza dell'ente delle incertezze giurisprudenziali sul punto) le modalità di impugnazione innanzi sia all'AGO sia alle commissioni tributarie. Tale indicazione duplice può essere fuorviante, ma dalla stessa potrà semmai derivare una remissione in termini del contribuente quanto ai termini per impugnare.

Né merita accoglimento la censura secondo cui l'ordinanza sarebbe invalida non essendo uno degli immobili fornito di fognatura e acquedotto posto che, come visto, l'oggetto del giudizio è il servizio di igiene ambientale che deve essere pagato da chiunque detenga un immobile che si presume produca rifiuti. L'appellante ha sul punto allegato che uno degli immobili non produrrebbe rifiuti senza però dedurre, come sarebbe stato suo onere, mezzi di prova a conforto di tale assunto.

Alla luce di quanto sopra, l'appello va respinto con conseguente conferma della sentenza qui impugnata.

Si ritiene vi siano i presupposti per la compensazione integrale delle spese in ragione dei mutamenti della giurisprudenza su questioni dirimenti della presente controversia. Al rigetto dell'impugnazione consegue tuttavia la condanna della parte soccombente al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

respinge l'appello proposto da parte appellante verso la sentenza del Giudice di Pace 1.

897/2013;

compensa integralmente le spese di lite.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

30 giugno 2016

Il Giudice

